





REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale



Firenze, 7 settembre 2015



Al Presidente del Consiglio  
della Regione Toscana

**Oggetto: Proposta di legge**

*“Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio”.*

Di iniziativa dei Consiglieri:

Marco Niccolai

Massimo Baldi

**Proposta di legge regionale**  
**Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.**

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum relativo all'istituzione del comune di San Marcello Piteglio con il seguente quesito referendario.....;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data .... con il seguente esito: .....

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio presentano realtà socio economiche omogenee e integrate fra loro;
4. Al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di San Marcello Piteglio è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede

provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio;

7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e in particolare:
  - a) la possibilità per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione di definire, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;
  - b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio;
  - c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

**Approva la presente legge**

**Art. 1**

**Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio**

1. E' istituito dalla data del 1° gennaio 2017 il Comune di San Marcello Piteglio, mediante fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, in Provincia di Pistoia.
2. Il territorio del comune di San Marcello Piteglio è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

**Art. 2**

**Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici**

1. Il Comune di San Marcello Piteglio subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di San Marcello Piteglio.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

**Art. 3**

**Commissario**

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di San Marcello Piteglio a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

#### Art. 4

##### Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di San Marcello Piteglio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, la sede provvisoria del Comune di San Marcello Piteglio è situata presso la sede dell'estinto Comune di San Marcello Pistoiese.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di San Marcello Piteglio.

#### Art. 5

##### Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2016 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di San Marcello Piteglio.

#### Art. 6

##### Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli organi del Comune di San Marcello Piteglio entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

#### Articolo 7

##### Municipi

1. Lo statuto del comune di San Marcello Piteglio può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

#### Art. 8

##### Contributi statali e regionali

1. Il Comune di San Marcello Piteglio è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.
2. Al Comune di San Marcello Piteglio è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al comune di San Marcello Piteglio è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo del comune estinto di Piteglio.

#### Art. 9

##### Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di San Marcello Piteglio si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, così come riportato nell'allegato B della legge medesima. L'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 56/2014, dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.

#### Art. 10

##### Disposizioni finali

1. Il comune di San Marcello Piteglio continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del comune di San Marcello Piteglio. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del comune di San Marcello Piteglio.
3. Il consiglio del comune di San Marcello Piteglio provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.
4. Il comune di San Marcello Piteglio resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i comuni estinti di San Marcello Pistoiese e di Piteglio hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'unione continua ad esercitare per il comune di San Marcello Piteglio le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnato.
6. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del comune di San Marcello Piteglio. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2017 nell'ambito di dimensione adeguata "Ambito 28" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 il comune di San Marcello Piteglio sostituisce gli estinti comuni di di San Marcello Pistoiese e di Piteglio; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
8. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

**Art. 11**  
**Entrata in vigore**

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.**

## Relazione illustrativa

### **Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.**

**L'articolo 1** stabilisce l'istituzione del comune di San Marcello Piteglio a decorrere dal 1° gennaio 2017, il cui territorio è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, la contestuale estinzione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio e la decadenza degli organi dei comuni estinti.

**L'articolo 2** prevede la successione universale del nuovo comune di San Marcello Piteglio nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

**L'articolo 3** individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della normativa vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

**L'articolo 4** stabilisce che entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del comune di San Marcello Piteglio sia situata presso l'estinto comune di San Marcello Pistoiese, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

**L'articolo 5** prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune a seguito di elezioni dei corrispondenti atti.

**L'articolo 6** stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del comune di San Marcello Piteglio salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

**L'articolo 7** prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**L'articolo 8** prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall'articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011 che trova copertura finanziaria all'articolo 106 bis della medesima legge regionale. Al nuovo comune sono, altresì, attribuiti i contributi per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo del comune di Piteglio.

**L'articolo 9** chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori montani degli estinti comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio già classificati montani dallo Stato.

**L'articolo 10** disciplina i rapporti derivanti dall'appartenenza dei comuni estinti all'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e sono individuate in via

transitoria norme volte a garantire il buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il comune di San Marcello Piteglio.

**L'articolo 11** dispone sull'entrata in vigore della legge.